

Allegato A

Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 "Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014"

Sommario

1. FINALITÀ	3
2. SETTORI DI INTERVENTO	3
3. ALBO DEGLI ENTI.....	4
4. PROGETTI E LORO CARATTERISTICHE.....	4
5. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI.....	5
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI	5
7. REQUISITI DEI VOLONTARI.....	6
8. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI.....	6
9. INSERIMENTO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI	7
10. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA.....	8
11. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	8
12. NORME RELATIVE AI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE.....	8
13. RAPPORTI TRA ENTI E VOLONTARI.....	8
14. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	9
15. SANZIONI	9
16. UTILIZZO DEL LOGO NELLA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' INERENTI LA LEVA CIVICA.....	10

1. FINALITÀ

La Leva Civica Lombarda Volontaria è un servizio civile regionale istituito dalla Regione nella sua autonomia e in armonia con il principio di sussidiarietà. La Leva civica lombarda volontaria persegue finalità proprie e non è assimilabile al servizio civile universale di cui al d.lgs. 40/2017.

In particolare, la Leva civica lombarda volontaria favorisce:

- a. i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
- b. le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
- c. la collaborazione fra soggetti pubblici e privati e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità.

In attuazione alla legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 viene regolamentata, attraverso le presenti Linee Guida, la Leva Civica Lombarda Volontaria (di seguito, LCLV) relativamente a:

- Settori di intervento
- Albo degli Enti
- Progetti
- Caratteristiche
- Cause di inammissibilità dei progetti
- Criteri di valutazione dei progetti
- Requisiti dei volontari
- Criteri e modalità di selezione dei volontari
- Inserimento dei volontari nei progetti
- Attività di formazione
- Modalità di contributo per i volontari
- Attività di monitoraggio
- Norme relative ai progetti finanziati dalla Regione
- Rapporti tra Enti e volontari
- Attività di controllo

2. SETTORI DI INTERVENTO

I progetti possono agire, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 16/2019, sui seguenti settori di intervento:

- servizi sociali e assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale;
- promozione e organizzazione di attività sportive;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

comprese le attività amministrative, progettuali, gestionali e di contabilità connesse ai precedenti ambiti.

In base all'art. 2 comma 2 della l.r. 16/2019 la Regione ha facoltà di identificare ulteriori aree di intervento per emergenze o per necessità connesse alla realizzazione di specifiche politiche regionali.

3. ALBO DEGLI ENTI

L'Albo è istituito a norma dell'art. 6 della l.r. 16/2019 ed è rivolto sia alle Amministrazioni pubbliche sia agli Enti privati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Sede legale sul territorio della Regione Lombardia.
- b. Assenza di scopo di lucro.
- c. Capacità organizzativa adeguata, cioè contesto organizzativo e disponibilità di personale tale da poter accompagnare in modo adeguato il volontario nello svolgimento delle attività previste.
- d. Corrispondenza tra i propri fini istituzionali desunta dallo Statuto dell'Ente e le finalità di cui all'art. 1, comma 2 della l.r. 16/2019. Queste ultime prevedono infatti che si debbano favorire:
 - i. i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
 - ii. le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
 - iii. la collaborazione fra soggetti pubblici e privati;
 - iv. lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità.
- e. Svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni inerente ai settori di intervento di cui all'art. 2 della l.r. 16/2019 (v. paragrafo 2).

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la partecipazione ai benefici di cui alla l.r. 16/2019, sia per quanto concerne le misure promosse e finanziate da Regione Lombardia, sia per la presentazione di progetti autofinanziati dagli Enti.

Con l'iscrizione all'Albo si acquisisce il titolo di "Ente di Leva Civica Lombarda Volontaria" (di seguito Ente di Leva Civica)

Gli Enti possono identificare come sedi di attuazione articolazioni organizzative di altri Enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'Ente di Leva civica. Tali accordi verranno valutati dalla Direzione Generale competente in sede di valutazione per l'iscrizione all'Albo.

Per le procedure operative di iscrizione all'Albo si rinvia a successivi provvedimenti predisposti dalla Direzione Generale competente.

4. PROGETTI E LORO CARATTERISTICHE

Un progetto è un insieme di attività, regolate da specifiche modalità, tempi e risorse, che riconosce i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

I progetti sono presentati a Regione Lombardia da Enti iscritti all'Albo, in forma singola o in partenariato.

Un progetto si attua in uno o più dei settori di cui al paragrafo 2.

Regione Lombardia può decidere, in caso di finanziamento, di indirizzare i progetti prioritariamente verso alcuni settori.

Ogni progetto indica chiaramente il territorio di riferimento, gli obiettivi e le attività previste.

I progetti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) durata non superiore a dodici mesi e comunque non superiore a 1.145 ore annue;
- b) copertura finanziaria integrale da parte dell'Ente proponente per i progetti autofinanziati ovvero parziale se rientrano nella fattispecie citata al successivo paragrafo 14.

Il progetto si svolge presso la sede legale dell'Ente ovvero presso articolazioni organizzative di altri Enti, pubblici o privati, con cui l'Ente sia legato da specifici accordi, motivati e dettagliati, autorizzate da Regione in sede di iscrizione all'Albo (v. paragrafo 3).

La responsabilità della corretta attuazione del progetto nelle diverse sedi (siano esse collocate presso l'Ente di Leva Civica che negli altri Enti iscritti come sedi a seguito di specifici accordi validati all'atto dell'iscrizione all'Albo) è in capo all'Ente di Leva Civica che deve vigilare sulle attività realizzate dai volontari anche nelle sedi degli altri Enti (v. paragrafi 11 e 14).

Per le procedure operative di redazione e presentazione dei progetti si rinvia a successivi provvedimenti predisposti dalla Direzione competente.

5. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

Non vengono ammessi alla valutazione i progetti che non rispettano quanto previsto ai paragrafi precedenti e/o in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) progetto che viene realizzato presso sedi diverse dalla sede legale dell'Ente di Leva Civica ovvero presso la sede di altri Enti con accordi non validati dalla Direzione Generale competente in sede di iscrizione all'Albo;
- b) progetto che prevede oneri economici a carico dei volontari;
- c) progetto che non prevede la copertura per singolo volontario/a, come definito all'art. 7 comma 4 della l.r. 16/2019, di:
 - i. assicurazione contro gli infortuni e malattia;
 - ii. responsabilità civile verso terzi;
 - iii. corresponsione di compenso mensile;
- d) progetto che prevede un numero di volontari che supera la quota del venti per cento del personale dell'Ente di Leva Civica.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Tutti i progetti finanziati da Regione Lombardia ovvero autofinanziati¹, sono valutati secondo criteri che tengano conto dei seguenti elementi:

- a) Obiettivi
- b) Attività previste

¹ Gli oneri derivanti da progetti autofinanziati sono a carico esclusivamente dei soggetti di cui all'art. 4 della l.r. 16/2019 (v. paragrafo 3)

- c) Numero di volontari/e impiegati/e
- d) Attività di formazione previste
- e) Benefici per i volontari
- f) *Benefici per l'organizzazione e il territorio di riferimento*
- g) Modalità di monitoraggio

Nelle attività di formazione previste nei progetti avrà valore aggiunto la definizione del percorso per il riconoscimento delle competenze di cui al Quadro Regionale degli Standard Professionali.

Nei bandi emanati da Regione Lombardia possono essere individuati ulteriori criteri di valutazione.

Per le procedure operative di valutazione e la definizione dei relativi punteggi si rinvia a successivi provvedimenti predisposti dalla Direzione competente.

7. REQUISITI DEI VOLONTARI

Sono ammessi alle attività previste nei progetti di Leva Civica le volontarie e i volontari che, come previsto all'art. 8 della l.r. n. 16/2019, alla data di presentazione della domanda:

- a. sono cittadini italiani o degli Stati aderenti all'Unione Europea ovvero i cittadini provenienti da altri paesi con regolare permesso di soggiorno;
- b. sono residenti in Lombardia;
- c. hanno compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età;
- d. non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la detenzione, l'uso, il porto, il trasporto, l'importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive oppure per delitti riguardante l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
- e. non abbiano già svolto la Leva Civica ai sensi della l.r. 33/2014;
- f. non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, nei dodici mesi antecedenti la domanda, nell'ambito delle attività in settori d'intervento assimilabili a quelli oggetto dei progetti di leva civica, con l'Ente di Leva Civica ovvero con gli altri Enti pubblici o privati legati da specifici accordi (sedi di attuazione) all'Ente di Leva Civica.

I requisiti di cui sopra, ad eccezione dell'età, devono essere mantenuti per tutta la durata delle attività. Qualora uno dei requisiti dovesse venire a mancare durante lo svolgimento delle attività è fatto obbligo ai volontari di darne immediata comunicazione all'Ente di Leva Civica, il quale provvederà a interrompere il rapporto.

8. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI

L'Ente di Leva Civica, una volta approvato il progetto, promuove una selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. Esso, ai fini della valutazione degli aventi diritto, nomina una commissione composta da membri con esperienza sia nei settori di realizzazione dei progetti sia nell'attività di valutazione, ai sensi dell'art. 9 – 2° comma della l.r. 16/2019.

I giovani interessati, in base alle proprie attitudini e capacità e alla compatibilità di queste con le attività previste dal progetto, presentano la propria candidatura direttamente all'Ente di Leva Civica.

Il volontario/a può presentare più domande contemporaneamente rispetto a più progetti di diversi Enti di Leva Civica realizzati, di norma, in un ambito territoriale circoscritto.

Ogni volontario/a, nell'arco della propria vita, può partecipare a più progetti di LCLV per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

I candidati sono selezionati attraverso criteri che devono essere resi conoscibili agli stessi.

Tali criteri, che devono essere comunicati a Regione, definiscono le modalità di selezione, di sostituzione, di scorrimento della graduatoria, di validità della stessa, di assegnazione ad altri progetti in caso di mancata attivazione o interruzione del progetto nel quale i volontari/e erano originariamente assegnati.

La commissione di valutazione deve redigere, ai fini della trasparenza, apposito verbale contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

9. INSERIMENTO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI

I volontari selezionati sottoscrivono con l'Ente di Leva Civica un contratto che:

- a) indica le risorse (economiche, umane, tecniche o strumentali) atte a garantire al volontario l'effettiva possibilità di svolgimento delle attività previste;
- b) prevede l'orario settimanale di svolgimento delle attività di ciascun volontario/a, che non possono essere superiori a 25 ore settimanali;
- c) prevede, nell'orario di attività del volontario/a, l'obbligo di almeno un giorno di riposo settimanale;
- d) prevede attività formative a beneficio di ciascun volontario non inferiori a 8 (otto) ore,

Il modello di contratto viene predisposto da Regione Lombardia con successivi provvedimenti.

La sottoscrizione del contratto è effettuata il giorno dell'avvio del rapporto di LCLV e rappresenta un momento di consapevolezza per i volontari/e dei loro diritti e dei loro doveri. Una copia del contratto è consegnata al volontario mentre l'altra copia è conservata nella cartella contenente la documentazione del volontario.

Ai volontari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

I criteri per il computo dei giorni di permesso retribuito, dei giorni di malattia nonché le condizioni di svolgimento delle attività in orario notturno saranno regolamentate da successivi provvedimenti.

10. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA

Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/2019, ogni progetto deve prevedere obbligatoriamente, per i volontari, una formazione specifica rispetto alla/e attività da svolgere ed un percorso di formazione sui rischi connessi al loro impiego nel progetto anche riguardante le misure adottate dall'ente per la prevenzione e la sicurezza.

I progetti possono contenere l'attività formativa e di accompagnamento diretta all'acquisizione dell'attestato di competenza regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2007 (certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali). Tale formazione è facoltativa all'interno dei progetti, ma deve essere attuata, laddove prevista, in coerenza con il sistema di formazione professionale di cui alla citata l.r. 19/2007 e realizzata esclusivamente da enti accreditati ai servizi formativi della Regione Lombardia (sez A e B dell'Albo) ai sensi della DGR n. 2412 del 26/10/2011.

Al termine dei progetti l'Ente rilascia ai volontari una attestazione dettagliata relativa all'attività svolta, sulla base del modello che sarà previsto da successivi provvedimenti.

Nel caso di concorsi pubblici banditi da Regione viene considerato, ai fini del punteggio per titoli, la sopra citata attestazione relativa allo svolgimento di attività di Leva Civica della durata di 12 mesi.

11. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio fornisce la possibilità di seguire l'andamento dei progetti e di valutare alla chiusura i risultati raggiunti. Pertanto deve essere svolta sia dalla Direzione competente che dall'Ente di Leva Civica nei riguardi delle sedi di attuazione, in particolar modo laddove queste afferiscano ad Enti diversi dall'Ente di Leva Civica stesso.

Gli Enti che attivano i progetti sono tenuti quindi o in corso, se richiesto, ovvero a conclusione dei progetti stessi ad assolvere al debito informativo (anche laddove non finanziati da risorse regionali) relativamente al valore aggiunto offerto dai volontari alle attività nonché i risultati conseguiti mediante la compilazione di apposita relazione, il cui modello sarà definito da Regione con successivi provvedimenti.

12. NORME RELATIVE AI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE

In attuazione dell'art. 14 comma 2 della l.r. n. 16/2019, Regione Lombardia può emanare bandi di LCLV a favore di soggetti pubblici e privati, iscritti all'Albo di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2019.

I bandi, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle presenti Linee Guida, declineranno la disciplina specifica con particolare attenzione alle voci di spesa ammissibili al co-finanziamento regionale e alle indicazioni delle modalità di copertura della quota a carico del soggetto che attiva il progetto.

13. RAPPORTI TRA ENTI E VOLONTARI

L'Ente di Leva Civica che attiva un progetto si impegna a :

- a) assicurare che le attività relative al progetto stesso siano seguite e verificate da un responsabile, con funzioni di affiancamento dei volontari presso la sede in cui essi operano, in possesso di competenze adeguate e coerenti al progetto;
- b) conservare tutta la documentazione inerente le attività presso la sede legale indicata al momento della presentazione del progetto, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di avvio del primo progetto;
- c) affiancare ai volontari in situazione di particolari fragilità figure di supporto, in particolare nella fase iniziale delle attività.

14. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Regione effettua, a campione, attività di controllo in loco presso le sedi di svolgimento dei progetti - di norma in itinere - per accertare l'effettiva e corretta attuazione delle attività da parte dei volontari, anche su richiesta degli Enti e/o dei volontari stessi. In tale sede verrà verificato anche l'utilizzo conforme del logo (v. paragrafo 16).

Entro 30 giorni dal controllo, la Regione comunica all'Ente di Leva Civica ed all'Ente corrispondente alla sede di attuazione (se diverso dall'Ente di Leva Civica) l'esito di tale attività.

Le modalità di campionamento e di realizzazione dell'attività di controllo sono regolamentate da successivi provvedimenti.

15. SANZIONI

Qualora, a seguito dei controlli, emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti in capo all'Ente/Enti sopra citati, la Regione avvia il procedimento sanzionatorio.

Con riferimento alle sanzioni, previste dall'art. 13 della l.r. 16/2019, si precisa quanto segue:

- a) la "**diffida ad uniformarsi a prescrizioni**" si applica nei casi in cui gli enti pongano in essere i seguenti comportamenti, assumendo il carattere di media entità:
 - inosservanza delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari/e di cui all'art. 13 delle presenti linee guida;
 - inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 8 delle presenti linee guida;
 - inosservanza delle disposizioni in materia di rapporto contrattuale di cui all'art. 10 delle presenti linee guida;
 - mancata rilevazione delle presenze dei volontari/e;
- b) la "**revoca del provvedimento di approvazione del progetto**" si applica nel caso in cui gli enti pongano in essere violazioni che hanno comportato l'applicazione della sanzione della diffida ad uniformarsi a prescrizioni in modo reiterato, ovvero se impiegano il volontario/a in attività o sedi non indicate nel progetto di LCLV ovvero in caso di mancato soddisfacimento del percorso formativo indicato nel progetto;
- c) la "**sospensione temporanea a presentare altri progetti di Leva Civica Lombarda Volontaria**", si applica almeno per un anno e nel caso in cui i soggetti proponenti pongano in essere uno o più dei seguenti comportamenti:
 - particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della revoca dell'approvazione del progetto;

- omessa convocazione alle selezioni, ovvero omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle graduatorie, ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione;
 - mancata comunicazione alla Regione, entro il termine di 10 giorni, dell'impedimento all'avvio o al completamento del progetto, con riferimento ad ogni singola sede di attuazione, sempre che sussista un giustificato motivo;
- d) la "**cancellazione dall'albo degli Enti di Leva Civica Lombarda Volontaria**" impedisce la reinscrizione allo stesso per i successivi cinque anni e si applica nel caso in cui gli enti mettano in essere i seguenti comportamenti:
- particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della interdizione temporanea a presentare altri progetti;
 - atti gravemente lesivi della dignità del volontario;
 - richiesta ai volontari di somme di danaro;
 - mancato avvio del progetto, approvato da Regione Lombardia, senza un giustificato motivo;
 - gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalità previste dalla L.R. n. 16/2019.

Gli Enti di Leva Civica sono direttamente responsabili delle infrazioni commesse dalle proprie sedi accreditate, tranne nei casi in cui dimostrino che la responsabilità sia da imputare anche ad altro Ente per una responsabilità personale derivante da una condotta individuale inappropriata.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito da parte di Regione Lombardia non oltre 30 giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi.

Gli Enti di Leva Civica possono presentare controdeduzioni entro 30 giorni, trascorsi i quali viene adottato il provvedimento sanzionatorio, ovvero archiviato il procedimento, entro i 30 giorni successivi.

16. UTILIZZO DEL LOGO NELLA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' INERENTI LA LEVA CIVICA

Gli Enti di Leva civica sono tenuti ad utilizzare il logo della Leva civica lombarda volontaria, nelle modalità indicate nel brandbook approvato congiuntamente alle Linee guida (v. Allegato B del presente provvedimento), in qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio documenti riguardanti gli avvisi di selezione di volontari, pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze).